

IN EVIDENZA



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

CCNL AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE,
ACCORDO DI RINNOVO DELLA PARTE II PER LE AZIENDE
NON ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE
CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI

UNI E CONFARTIGIANATO – RINNOVATO L'ACCORDO
PER LA DIFFUSIONE DELLE NORME TECNICHE

Licenze

- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile e cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.
- **Cedo** avviata attività storica di lavasecco - lavanderia, zona centralissima Trieste. Per informazioni chiamare il numero 335 5920298.
- **Affittasi o vendesi** capannone in Flumignano Via degli Artigiani, 13. Mq 1440 su due piani, raddoppiabile, recintato. Climatizzato, completamente funzionante e pari al nuovo con annessi uffici arredati servizi, tre bagni e magazzini. Ascensore-Montacarichi, zona carico. Parcheggio e magazzino esterno asfaltato, giardino con fontana. Imp.elettrico CE (fino a 100KW), rete computer, fibra ottica, imp.TV, imp.allarme sala server climatizzata, imp.filtraggio aria, imp.recupero acque di lavorazione, fognatura, rete gas, imp.aria compressa. Contatto: Stefania Vesca 335.6514844

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** salone di parrucchiere, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
- **Cedo** per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbronzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878.
- Per trasferimento in altra provincia, **cedesi** avviata attività di laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoritocco e foto d'arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale in posizione centralissima. Chiamare tel. 0432 701216.
- **Cedes** salone parrucchiere Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338/9345973.
- **Cedes**, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore legno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella produzione di elementi per mobili ed affini. Per contatti: cell. 348 8721919.
- **Vendesi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3471425409.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.

- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurup 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2" 1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per info 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasion di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435 625.

Varie

- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuaiatti@gmail.com
 - In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com
 - Impresa di autoriparazione operante da oltre vent'anni in provincia di Gorizia **CERCA:**
 - **Responsabile tecnico** per centro revisioni auto e moto con pregressa esperienza meccanica-elettronica-informatica (esecuzione tagliandi, sostituzione freni, pneumatici, diagnosi); astenersi privi di requisiti;
 - **Meccatronico** o in alternativa **meccanico specializzato** in veicoli industriali possibilmente con diploma tecnico (perito o equivalenti), esperienza su impianti frenanti ad aria, motoristica, diagnostica e tachigrafi digitali, in possesso di idonea abilitazione Ministeriale; astenersi privi di requisiti;
- Per info invitiamo gli interessati a contattare il numero 3357101823

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXI - N. 2 - 2021

Direttore responsabile: Antonella Lanfrat

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Ketty Downey, Flavia Fani, Michele Feresin, Rachele Francescutti, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Chiara Scarel, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

| | |
|--|--------|
| Decreto "Natale" convertito nella legge n. 6 del 29.01.2021 | pag. 4 |
| La lotteria degli scontrini | pag. 4 |
| Bonus facciate - Legge n. 160/2019 art. 1 commi da 219 a 223 | pag. 5 |

Scadenze Lavoro

| | |
|---------------------------------|--------|
| Scadenze del mese di Marzo 2021 | pag. 5 |
|---------------------------------|--------|

Contratti

| | |
|--|--------|
| CCNL Area Alimentazione-Panificazione, accordo di rinnovo della parte II per le aziende non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti | pag. 6 |
| CCRL settore Alimentare e della Panificazione, conferma del P.R.T. per il 2021 | pag. 7 |
| CCRL settore Legno, chiarimenti sull'erogazione del P.R.T. | pag. 7 |

Normativa del lavoro

| | |
|---|---------|
| Minimali e massimali INPS per il 2021 | pag. 8 |
| Cassa integrazione, i massimali per il 2021 | pag. 9 |
| Indennità Naspi e Ticket di licenziamento per l'anno 2021 | pag. 9 |
| Gestione Separata INPS, aliquote e massimali anno 2021 | pag. 10 |

Ambiente Sicurezza

| | |
|---|---------|
| Prorogata la validità degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro scaduti fra agosto e dicembre 2020 | pag. 11 |
|---|---------|

Categorie

| | |
|--|---------|
| UNI e Confartigianato – Accordo per la diffusione delle norme tecniche | pag. 11 |
|--|---------|

Decreto "Natale" convertito nella legge n. 6 del 29.01.2021

Con la Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2021, è stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. n. 172/2020 (c.d. "Decreto Natale").

La Legge riconosce un contributo a fondo perduto a favore di quei soggetti esercenti attività di servizi di ristorazione, assoggettati alle misure restrittive previste per le festività di fine anno 2020.

In sede di conversione è stato anche stabilito che il "bonus canoni di locazione", riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, previsto fino al 30.4.2021, spetterà nel solo caso in cui si rilevi una riduzione di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento del 2021 rispetto allo stesso mese del 2019.

La lotteria degli scontrini

Dal 01.02.2021 potranno partecipare alla lotteria degli scontrini, **facoltativamente**, tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione, pari ad almeno euro 1,00 e pagati **esclusivamente** con strumenti elettronici presso esercenti fisici (non sono ammessi gli acquisti online) che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

L'acquirente per poter partecipare dovrà comunicare all'esercente, **prima dell'emissione del documento commerciale**, il proprio codice lotteria che potrà ottenere tramite l'inserimento del proprio codice fiscale sul "Portale Lotteria" accessibile dall'indirizzo **www.lotteriadegliscontrini.gov.it** e gestito dall'Agenzia delle Dogane e monopoli. Si precisa che il codice lotteria consente l'identificazione del cliente ai soli fini dell'assegnazione dei premi, evitando la memorizzazione e profilazione degli acquisti dei consumatori.

Per poter garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, l'acquisizione del codice lotteria è alternativa all'acquisizione del codice fiscale. Pertanto, anche gli acquisti ai quali generalmente viene abbinato il codice fiscale (come per esempio i farmaci) potranno partecipare al concorso purché il cliente opti di non fornire all'esercente il proprio codice fiscale e fornendo invece il codice lotteria.

Il "Portale Lotteria" è stato dotato anche di una sezione che permetterà di accogliere le segnalazioni a partire dal 01.03.2021 effettuate dai contribuenti qualora l'esercente, all'atto di acquisto, rifiutasse di acquisire il codice lotteria. Gli esercenti, infatti, devono aver aggiornato i registratori telematici per consentire la creazione di un file XML contenente i dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria. A tal fine, potranno anche aderire alla procedura web messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Dette segnalazioni saranno poi utilizzate dall'Agenzia e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio di evasione.

Ogni acquisto valido per la lotteria genererà tanti biglietti per ogni euro di corrispettivo (con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i cent. 0,49) fino a un massimo n. 1.000 biglietti per ogni singolo acquisto.

Ciascun corrispettivo partecipa a una estrazione settimanale, mensile e dell'anno di riferimento in base alla data in cui è stato **trasmesso e registrato al sistema Lotteria** (no rileva quindi la data di emissione dello scontrino)

Il corrispettivo vincente per l'acquirente determina la vincita anche per l'esercente, di seguito gli importi:

| Periodicità | Premio per l'acquirente | Premio per l'esercente |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Annuale | n. 1 premio da euro 5.000.000,00 | n. 1 premio da euro 1.000.000,00 |
| Mensile | n. 10 premi da euro 100.000,00 | n. 10 premi da euro 20.000,00 |
| Settimanale | n. 15 premi da euro 25.000,00 | n. 15 premi da euro 5.000,00 |

Detti premi non concorreranno a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale.

La comunicazione formale della vincita avverrà, per i contribuenti tramite raccomandata A/R oppure via PEC (se indicata nell'area riservata del "Portale Lotteria") oltre a essere comunque caricata nella propria area riservata del Portale, per gli esercenti tramite PEC all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

I premi dovranno essere reclamati, **a pena di decadenza**, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione della vincita recandosi presso l'Ufficio dei monopoli territorialmente competente. Non risulta necessaria la conservazione dei documenti commerciali e il pagamento avverrà tramite bonifico.

Bonus facciate - Legge n. 160/2019 art. 1 commi da 219 a 223

Con la risposta n. 59 del 28.01.2021 all'interpello, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus viene riconosciuto anche per quelle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se le stesse sono solo parzialmente visibili dalla strada.



Scadenze Lavoro

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di Marzo 2021

SCADENZE NORMATIVE

| | |
|----------|---|
| 16 marzo | Invio telematico Certificazione Unica 2021: i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche per il periodo d'imposta 2020, o in caso di rettifiche entro i 5 giorni successivi alla scadenza al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa prevista <i>(Fonti: art. 8 D.Lgs n.175 del 21.11.2014)</i> |
| 16 marzo | Consegna modello CU/2021: il sostituto d'imposta consegna il modello CU Certificazione Unica 2020 ai lavoratori dipendenti, assimilati e ai lavoratori autonomi |
| 31 marzo | Fondo Metalmeccanici, richiesta contributi per formazione: invio domanda per la richiesta di contributo per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale effettuati nel 2020 devono pervenire alla sede regionale dell'Ebiart (www.ebiart.it - Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici Fvg) |
| 31 marzo | Attività usuranti/lavoratori notturni: i datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono attività usuranti (rientrano i lavoratori notturni, i lavoratori addetti alla "linea catena" in particolari settori produttivi, i conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone) devono inviare telematicamente il modello "LAV-US" <i>(Fonti: art. 5 del D.Lgs. n.67/11, DM 20/09/11, circolare Ministero del Lavoro n.4724 del 28/11/11, messaggio INPS n. 24235 del 22/12/11)</i> |

SCADENZE CONTRATTUALI

CCNL Edilizia Artigianato e PMI

CCNL 30.01.2020 - aumento salariale marzo 2021

| Livello | Aumento 01/03/2021 | Minimi al 01/03/2021 |
|---------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | 0,00 | 1.804,86 |
| 6 | 32,00 | 1.611,48 |
| 5 | 27,00 | 1.343,04 |
| 4 | 25,00 | 1.244,10 |
| 3 | 24,00 | 1.164,12 |
| 2 | 20,00 | 1.027,85 |
| 1 | 15,00 | 895,30 |





CCNL Area Alimentazione-Panificazione, accordo di rinnovo della parte II per le aziende non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti

Il 28 gennaio 2021 è stato sottoscritto un accordo di rinnovo fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil che riguarda esclusivamente le **aziende non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti – parte II** del CCNL Area Alimentazione-Panificazione del 23/02/2017.

L'accordo di rinnovo ha:

- previsto una clausola per l'apprendistato professionalizzante in caso di perdita dei requisiti di impresa artigiana
- l'applicazione dell'art. 59 "Contratto a termine per il reinserimento al lavoro" alle imprese della parte II
- l'erogazione di un "Anticipo sui futuri aumenti contrattuali".

Apprendistato professionalizzante

Con l'accordo è stata introdotta una clausola che consente alle imprese artigiane che applicano la parte prima del CCNL e che perdono i requisiti dell'artigianato e passano all'applicazione della parte II del CCNL, di conservare la naturale scadenza originaria prevista per l'apprendistato professionale (di durata superiore ai 3 anni e fino ad un massimo di 5 anni).

Contratto a termine per il reinserimento al lavoro

Considerata la situazione economica ed occupazionale attuale, anche a causa del perdurare della pandemia da COvid-19, le parti hanno convenuto di estendere fino al 31/12/2022 l'applicazione della speciale regolamentazione prevista nella parte I del CCNL all'articolo 59 "**Contratto a termine per il reinserimento al lavoro**" anche alle imprese che applicano la parte II, che consente di assumere con contratto a termine alcune tipologie di lavoratori prevedendo un salario di ingresso inferiore rispetto al quello di inquadramento.

In particolare, per l'assunzione di lavoratori con più di 40 anni di età, o sospesi/disoccupati alla ricerca di nuova occupazione, o cd. lavoratori svantaggiati ai sensi del DM 20.03.2013, durante il rapporto di lavoro la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per la prima metà del periodo, e inferiore di un livello per la seconda metà del periodo.

L'azienda potrà assumere con il contratto a termine per il reinserimento al lavoro:

- 2 contratti a termine nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti
- 3 contratti a termine nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti nei limiti quantitativi contrattuali già previsti dall'art. 53

Il contratto di lavoro per il reinserimento non può essere sottoscritto da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi.

Anticipo sui futuri aumenti contrattuali

Le parti riconoscono a titolo di "Anticipazione su futuri aumenti contrattuali", ed ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (il CCNL è scaduto il 31/12/2018), i seguenti incrementi sui minimi, da corrispondersi in due tranches, con la retribuzione del mese di febbraio 2021 e con la retribuzione del mese di aprile 2021, nelle misure di seguito indicate:

| SETTORE ALIMENTARE IMPRESE NON ARTIGIANE fino a 15 dipendenti | | |
|--|---|---|
| Livello | Prima tranche incremento dal 1° febbraio 2021 | Seconda tranche incremento dal 1° aprile 2021 |
| 1 | 41,97 | 35,98 |
| 2 | 36,50 | 31,28 |
| 3 | 30,11 | 25,81 |
| 4 | 26,46 | 22,68 |
| 5 | 23,72 | 20,34 |
| 6 | 21,90 | 18,77 |
| 7 | 20,07 | 17,21 |
| 8 | 18,25 | 15,64 |

È stato concordato che tale anticipazione retributiva non deve essere riconosciuta dalle imprese che svolgono "attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione": ci si riferisce ai pubblici esercizi rientranti nella sfera di applicazione del CCNL che applicano la parte II.

(Fonti: accordo di rinnovo parte II – imprese alimentari non artigiane del CCNL Area Alimentazione-Panificazione del 28.01.2021)



CCRL settore Alimentare e della Panificazione, conferma del P.R.T. per il 2021

Il Contratto Collettivo Regionale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e delle panificazioni del Friuli Venezia Giulia del 01.01.2018, prevede che il Premio di Risultato Territoriale – P.R.T. – possa essere erogato solamente previa verifica positiva di almeno uno dei parametri individuati, relativi all'andamento produttivo di settore.

Si comunica che la verifica relativa all'andamento produttivo del settore Alimentare e della Panificazione relativamente al periodo di riferimento 2019/2020 ha dato esito positivo e pertanto il premio di risultato territoriale verrà erogato per l'anno 2021 nell'ammontare previsto dall'art. 10 del CCRL

Detassazione

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/2018 paragrafo 4.6 "Risultati aziendali territoriali o di gruppo", ha chiarito

che per poter applicare il beneficio fiscale della cosiddetta *detassazione*, ovvero l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato definiti dalla contrattazione territoriale, la **verifica e la misurazione dell'incremento** "siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato.

Pertanto la singola azienda è tenuta ad erogare il P.R.T. in quanto il settore ha raggiunto complessivamente un risultato incrementale positivo, ma non può riconoscere ai dipendenti l'agevolazione fiscale se non ha stipulato un accordo sulla detassazione, che può essere redatto per il tramite delle Commissioni Bilaterali per la produttività, istituite presso il Bacino EBIART territorialmente competente.

(Fonti: art. 10 CCRL imprese artigiane e non artigiane del settore Alimentare e delle Panificazioni del Friuli Venezia Giulia)

CCRL settore Legno, chiarimenti sull'erogazione del P.R.T.

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del settore Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia del 03.04.2017, all'articolo 12 ha previsto l'erogazione annua di un Premio di Risultato Territoriale (P.R.T.).

Il CCRL prevede che il premio di risultato territoriale (P.R.T.), *ai soli fini della detassazione*, verrà erogato solo se la verifica relativa all'andamento produttivo del settore Legno Arredamento Mobili - relativamente ai periodi di riferimento darà esito positivo di almeno uno dei parametri indicati, mentre per l'erogazione del premio di risultato territoriale non è necessaria alcuna verifica.

Successivamente alla stipula del CCRL, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/2018 paragrafo 4.6 "Risultati aziendali territoriali o di gruppo", ha però chiarito che per poter applicare il beneficio fiscale della cosiddetta *detassazione* la **verifica e la misurazione dell'incremento** "siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato.

Pertanto la singola azienda è tenuta ad erogare il P.R.T., ma non può riconoscere ai dipendenti l'agevolazione fiscale

se non ha stipulato un accordo sulla detassazione, che può essere stipulato per il tramite delle Commissioni Bilaterali per la produttività, istituite presso il Bacino EBIART territorialmente competente.

(Fonti: art. 12 CCRL imprese artigiane e piccole e medie imprese del settore Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia)





Minimali e massimali INPS per il 2021

La normativa previdenziale prevede che per i lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e stabiliti dai contratti collettivi. L'INPS rende noti gli importi utili per determinare la contri-

buzione relativa all'anno 2021, rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (non c'è stata variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni calcolata dall'Istat e pertanto non ci sono variazioni rispetto al 2020).

RIDUZIONI APPLICABILI

| | |
|---|---|
| Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori | Il minimale da assumere come base di calcolo dei contributi non può essere inferiore a: - € 48,98 giornaliero - € 1.273,48 mensile (€ 48,98 x 26) L'azienda non è tenuta ad osservare il minimale in caso di erogazione di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche. |
| Rapporti di lavoro a tempo parziale | Il minimale è stabilito con riferimento alla retribuzione oraria; nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è pari a € 7,35 (€ 48,98 x 6 : 40) |
| Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale | L'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica sulla retribuzione imponibile annua eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari a € 47.379,00 annui e € 3.948,00 mensili |
| Massimale contributivo pensionabile | Per i soggetti iscritti per la prima volta ad un Fondo pensioni obbligatorio dopo il 31/12/1995 e per coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo, il massimale annuo è pari a € 103.055,00 |
| Maternità a carico dello Stato | L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari a € 2.143,05 |
| Indennità congedo straordinario art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/01 | L'importo complessivo di indennità e contribuzione figurativa per congedo straordinario per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità accertata L.104/92 è pari a € 48.738,00 |
| Trattamento minimo di pensione | Il trattamento minimo di pensione è pari a € 515,98 |

(Fonti: Circolare Inps n. 10 del 29 gennaio 2021)

Prima aderisci, prima risparmi!

cciem

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



Cassa integrazione, i massimali per il 2021

L'Inps ha comunicato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione lorda mensile di riferimento in vigore dal 1° gennaio 2021 (non hanno subito variazioni rispetto al 2020), come di seguito indicato:

| TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---|
| Per retribuzioni mensili | Valore massimo mensile lordo | Valore massimo mensile al netto della riduzione del 5,84% |
| fino a € 2.159,48 | € 998,18 | € 939,89 |
| oltre a € 2.159,48 | € 1.199,72 | € 1.129,66 |

Per i **settori edile e lapideo**, nel caso di integrazioni salariali per intemperie meteorologici, i valori dei massimali

mensili sono aumentati del 20%, e gli importi da corrispondere sono i seguenti:

| TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE SETTORE EDILE (intemperie stagionali) | | |
|---|------------------------------|---|
| Per retribuzioni mensili | Valore massimo mensile lordo | Valore massimo mensile al netto della riduzione del 5,84% |
| fino a € 2.159,48 | € 1.197,82 | € 1.127,87 |
| oltre a € 2.159,48 | € 1.439,66 | € 1.355,58 |

Annotazioni:

- la retribuzione mensile di riferimento è comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
- le festività infrasettimanali sono considerate utili ai fini della determinazione del divisore.

(Fonti: Circolare INPS n. 7 del 21 gennaio 2021)

Indennità Naspi e Ticket di licenziamento per l'anno 2021

L'Inps ha comunicato l'importo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione e del massimale dell'assegno mensile Naspi, valori che per l'anno 2021 sono pari rispettivamente a **1.227,55 euro** e 1.335,40 euro.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo, cosiddetto "ticket di licenziamento" in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro **a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il "teorico" diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.**

Per l'anno 2021 il ticket di licenziamento a carico dell'impresa è pari a **503,30 euro** per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore licenziato, nel limite massimo di 3 anni di anzianità (tale importo non ha subito variazioni rispetto al 2020).

| Anzianità aziendale | Importo ticket | Calcolo |
|---------------------|----------------|--------------------|
| 12 mesi = | € 503,30 | (€ 1.227,55 x 41%) |
| 1 mese = | € 41,94 | (€ 503,30 : 12) |
| 36 mesi = | € 1.509,87 | (€ 503,30 x 3) |



L'importo del ticket:

- non viene riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale
- per anzianità superiori a 36 mesi è pari al massimale di € 1.509,87
- per i rapporti di lavoro inferiori ai 12 mesi viene riproporzionato al numero di mesi rispetto la durata del rapporto di lavoro; si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario
- è pari a 1.006,60€ in caso di licenziamento collettivo.

Nell'anzianità aziendale si include il periodo dei contratti a termine se il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità o se si è dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40%. Non si tiene conto invece dei periodi di congedo straordinario di 2 anni per i familiari di portatori di handicap (di cui all'art. 42 c. 5 del D.Lgs. n. 151/01).

(Fonti: Circolare INPS n. 7 del 21 gennaio 2021)



Gestione Separata INPS, aliquote e massimali anno 2021

L'Inps ha pubblicato con propria circolare le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2021, le quali sono fissate come di seguito indicato nella tabella.

| TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE | | | |
|---|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Soggetti | Aliquote | Contributo carico committente | Contributo carico collaboratore |
| Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 33,72% | 22,48% | 11,24% |
| Assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (compresi collaboratori e professionisti) | 24,00% | 16,00% | 8,00% |
| Soggetti titolari di pensione | 24,00% | 16,00% | 8,00% |
| Collaboratori (co.co.pro., collaboratori coordinati e continuativi D.Lgs.81/2015), non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è previsto il contributo DIS-COLL | 34,23% | 22,82% | 11,41% |
| Assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione-sindac-/revisori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA | 34,23% | 22,82% | 11,41% |
| Lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati | 25,98% | 17,32% | 8,66% |

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico per i datori privati (per i professionisti l'onere contributivo è a carico degli stessi).



Minimale e massimale

- le aliquote si applicano fino al raggiungimento del massimale del reddito pari a **€ 103.055,00**, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata;
- il minimale di reddito da considerare per l'accredito dei contributi è pari a € 15.953,00.

Professionisti, nuova aliquota dal 2021

La Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) ha introdotto un ulteriore contributo a carico dei lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (c.1 art.53 TUIR). L'aumento dell'aliquota è prevista in misura pari allo 0,26% per l'anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023. Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri previsti per l'erogazione della nuova "Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa", c.d. ISCR0 (c. 386 art. 1 della legge n. 178/2020).

(Fonti: circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2021)



Prorogata la validità degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro scaduti fra agosto e dicembre 2020

E-learning_1.png È stata prorogata con la legge 27/11/2020 n. 159, di conversione del Decreto Legge 07/10/2020 n. 125 e in vigore dal 4/12/2020, la validità degli attestati in materia di salute e sicurezza che andavano rinnovati nel periodo fra il mese di agosto e il mese di dicembre 2020 fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Secondo l'art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) della citata legge infatti:

"Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza).

"1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: 'il 31 luglio 2020' sono sostituite

dalle seguenti: 'la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19';

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: '2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2 .

Ne consegue che tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione scaduti tra l'1/8/2020 e il 4/12/2020 e non ancora rinnovati manterranno la loro validità fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sarà da stabilire.



UNI e Confartigianato – Accordo per la diffusione delle norme tecniche

Confartigianato ed UNI hanno firmato una convenzione che consente alle **aziende associate**, tramite **consultazione on line**, un totale accesso ai testi integrali delle norme UNI (inclusi i recepimenti delle norme europee armonizzate EN e le adozioni delle norme internazionali ISO a catalogo), sette giorni alla settimana, 24 ore su 24.

E' stata confermato anche il pacchetto con la possibilità di consultare e soprattutto acquistare ad un prezzo speciale tutte le norme tecniche citate nel **Codice dei contratti pubblici**, D.Lgs 50/2016.

La Convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 2021, mentre l'abbonamento ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione.

L'UNI, nell'ottica di mettere a disposizione delle imprese la consultazione on line dell'intero catalogo di norme al minor costo possibile, ha stabilito il seguente costo annuo:

a) **euro 200+IVA raccolta completa UNI** per le aziende fino a 50 dipendenti

b) **euro 300+IVA raccolta completa UNI** per le aziende

con oltre 50 dipendenti e un fatturato inferiore a 500 milioni.

c) **euro 50+IVA selezione norme UNI citate nel Codice dei contratti pubblici**

d) **euro 140+IVA selezione norme UNI NTC "Norme tecniche per le costruzioni"**

La consultazione on-line di cui ai punti **a)** e **b)** **non prevede lo scarico e la stampa** delle stesse il cui prezzo rimane quello di listino.

Mentre per le selezioni di cui ai punti **c)** e **d)** le norme possono essere acquistate in formato pdf al prezzo speciale di 15 euro + IVA 22%.

Se siete interessati ad aderire all'abbonamento, potete contattare la vostra associazione territoriale di riferimento.

Attraverso Confartigianato Udine le aziende interessate possono comunque acquistare tutte le norme con uno sconto sul prezzo di listino, per informazioni scrivere a opevere@uaf.it.

SUPERBONUS 110%

UN'OPPORTUNITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMMOBILIARE

**RIVOLGITI A CONFARTIGIANATO IMPRESE PER INFORMAZIONI,
ASSISTENZA E CONSULENZA IN TEMA DI SUPERBONUS 110%.**